




LA QUESTIONE DEI SIMBOLI RELIGIOSI ALLA LUCE DELLA COSTITUZIONE

di Daniele Trabucco (*)

Leggendo il Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, al paragrafo 572, si legge, riprendendo un discorso al Corpo diplomatico del 12 gennaio 2004 del Beato Giovanni Paolo II: *“in una società pluralista, la laicità è un luogo di comunicazione tra le diverse tradizioni spirituali e la Nazione”*. Un’affermazione importante che risponde alla domanda, se l’era già posta Hans Kelsen, padre del normativismo, se la democrazia è compatibile oppure no con le verità professate dalle religioni e con i simboli a cui queste direttamente o indirettamente rimandano. Mi soffermerò su questo secondo aspetto, poichè costituisce l’oggetto della mia relazione.

Con riferimento all’ordinamento costituzionale italiano, non concordo con la tesi, per altro sostenuta in dottrina (Giovanni Di Cosimo), del libero mercato delle confessioni religiose. L’eguale libertà davanti alla legge, riconosciuta dall’art. 8, comma 1, della Costituzione, non credo si possa tradurre (Guazzarotti) in una uguaglianza di trattamento per metamorfosi del principio di eguaglianza in principio di ragionevolezza in tutti i campi (Andrea Guazzarotti).

Rispetto alle prime sentenze (cfr., sent. n. 125/1957, sent. n. 39/1965) la Corte costituzionale, soprattutto dopo la formulazione esplicita del principio di laicità dello Stato con la sentenza n. 203/1989, ha cercato giustamente di livellare le posizioni di distanza tra religione cattolica e religioni non cattoliche (cfr., sent. n. 440/1995 Corte cost, sent. n. 508/2000, sent. n. 327/2002) sul piano specialmente (non solo) della tutela penale, lasciando intendere come la norma *de qua* non può non comportare l’illegittimità costituzionale di quelle disposizioni normative che dovessero limitare l’esercizio delle libertà fondamentali (Francesco Finocchiaro), ma questo non toglie che vi possano essere situazioni tali da richiedere un trattamento differenziato da confessione a confessione (lo stesso uso dei simboli di quella fede nello spazio pubblico, oppure offrire, a coloro che sono chiamati a testimoniare, un paniere di formule sacramentali anche religiose, evitando l’estensione (sentenza n. 149/1995 Corte cost.) della formula “laica” di giuramento del riformato codice di procedura penale del 1988 alla testimonianza nel processo civile).




L'insegnamento di Francesco Ruffini (criticò aspramente il Concordato), secondo il quale trattare in modo eguale rapporti giuridici diversi (e ogni confessione presenta le proprie peculiarità) è altrettanto ingiusto che trattare in modo diseguale rapporti giuridici uguali, poiché vero principio di giustizia concreta non è dare a ciascuno lo stesso, ma dare a ciascuno il suo, mi pare illuminante a questo proposito.

Questa soluzione, a mio avviso, è addirittura postulata, e quindi legittimata, dal principio di bilateralità sancito dall'art. 8, comma 3, della Carta (Marco Canonico), nonché dalla lettera del comma 1 (in Assemblea Costituente volutamente non si scelse l'espressione eguaglianza delle confessioni religiose).

Qualora si volesse affermare una parità di trattamento *tout court*, questa dovrebbe necessariamente passare per il superamento del sistema concordatario e delle intese (Pietro Rescigno), con i problemi di ordine costituzionale che un'operazione di questo tipo comporta.

Tutto questo significa che coloro che si riconoscono in una fede possono liberamente professarla, fare proselitismo ed attendersi trattamenti ragionevoli da parte del legislatore (non fondati, ad esempio, sul dato quantitativo), il quale mai potrebbe arrivare a vietare simboli che si portano sulla persona.

Diverso, invece, il discorso dei simboli medesimi nello spazio pubblico. Dal momento che in Occidente, lo hanno scritto in un recente saggio Bertolissi e Vincenti dal titolo ***Laicità e Diritto***, lo *ius* scaturisce dalla discussione, dal confronto, dalla relazione quotidiana con il reale, adotta il metodo laico, che è il metodo della ragione, che nel campo normativo si caratterizza per essere una ragione pratica volta ad analizzare contesti ed esperienze (Lorenza Violini), non potrà ignorare il fenomeno, ma avrà il diritto/dovere di interrogarsi sulla opportunità o meno della loro presenza nello spazio pubblico.




Per tentare di dare una risposta a questo problema, alla luce dei disposti costituzionali ed evitando un'interpretazione laicista della Costituzione, va messo in rilievo come, da un lato essa ha affermato chiaramente il principio di non confessionalità (art. 7, comma 1, Cost.), la libertà religiosa (art. 19 Cost.), l'eguale libertà delle confessioni davanti alla legge (art. 8, comma 1, Cost.), ma dall'altro ha impostato le relazioni dello Stato con queste utilizzando un principio che è stato definito (Paterniti) di doppia base costituzionale: l'art. 7 che si riferisce ai rapporti con la Chiesa (ordine indipendente e sovrano).

E' estraneo alla Costituzione il principio separatista adottato dalla Carta americana e l'indifferentismo proprio della Costituzione francese) e l'art. 8 che detta una disciplina generale riferita a tutte le confessioni.

Ne esce una situazione di fatto dalla quale non è possibile prescindere: la specifica regolamentazione dei rapporti con la Chiesa cattolica, che dimostra non tanto una superiorità o un privilegio ad essa concesso (insostenibile dopo gli Accordi di Villa Madama del 1984, recepiti dalla legge ordinaria dello Stato n. 121/1985), ma semplicemente una particolare attenzione in ragione della sua storia, del suo forte radicamento in Italia, del suo essere un ordinamento primario con peculiari caratteristiche (*ex art. 7, comma 1, Cost., termine non utilizzabile per le altre confessioni*).

Un'attenzione sentita in sede costituente e che ad oggi non mi sembra essere venuta meno. Su questa doppia base costituzionale si è mosso anche il Consiglio di Stato, come dimostra la sentenza n. 556/2006 (VI sezione) che ha messo la parola fine alla *querelle* del crocifisso nella aule scolastiche.

Se è doverosa la garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione (e questo rientra in una concezione positiva e dialogante di laicità di cui alla sentenza n. 203/1989 Corte cost.), non va dimenticato che questa va valutata sempre in modo relativo, capace di garantire i simboli in un regime di pluralismo senza ignorare il contesto storico-sociale della comunità in cui si vive.



Diversamente, si assisterebbe ad una estremizzazione pluralista della laicità stessa con inevitabile deriva concettuale del principio, eccessivamente proteso a cogliere le rivendicazioni dei singoli e, dunque, incapace di cogliere le esigenze soggettive in una valutazione d'insieme.

Se la laicità, dunque, nel senso poco fa definito, non rimane saldamente ancorata all'esperienza giuridica, storica e viva del popolo da cui promana (Capograssi, Grossi), diviene un principio esclusivamente razionale, in preda al positivismo giuridico, cioè all'arbitrio dell'interprete.


Alla luce, allora, di questa premessa, quale soluzione dare al problema dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici (scuole, tribunali, Università statali etc.)? La tematica è stata molto sentita in Italia a seguito della nota vicenda, partita dal Veneto, da Abano Terme, che ha visto coinvolta una madre di origine finlandese la quale ha presentato un ricorso al Tar per il Veneto al fine di chiedere la rimozione del crocifisso nell'aula scolastica frequentata dal proprio figlio.

Il giudice amministrativo di primo grado, come sapete, ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale la quale, con l'ordinanza n. 389/2004, l'ha dichiarata inammissibile in quanto verteva su norme di natura regolamentare: due regi decreti, il n. 965/1924 (per le scuole secondarie di primo grado) ed il n. 1297/1928 (per le scuole primarie).

In quell'occasione, qualcuno ironicamente ha sostenuto (Andrea Pugiotto) che la Corte ha pronunciato "un'ordinanza pilatesca". Il mancato intervento, nel merito della questione, da parte del giudice delle leggi lascia, infatti, ancora aperta la problematica di cui in trattazione.

A difesa del crocifisso nelle aule scolastiche erano state avanzate due principali argomentazioni:

- la prima faceva leva sulla tradizione religiosa e culturale del popolo italiano, che è indiscutibilmente intrisa di cattolicesimo (Vincenzo Tondi Della Mura);
- la seconda, invece, sul valore culturale/civile del crocifisso (in questo senso lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 556/2006), esposto più per la sua valenza sociale che religiosa.



Si tratta di due soluzioni che, a mio modo di vedere, non convincono. Nel primo caso, che più si avvicina al concetto di laicità delineata, il rischio è di giustificare un dispotismo della maggioranza a scapito della minoranza e dei singoli, su un terreno così delicato come quello della libertà religiosa, soprattutto se questo esclude in assoluto i simboli di altre fedi. Nel secondo, si svislisce il significato della croce o quanto meno si oscurano alcuni dei suoi possibili significati, diversi da quello culturale.

Mi citerete, giustamente, la Prima Lettera dell'apostolo Paolo ai Corinti dove è scritto: “*noi predichiamo Cristo crocifisso che è scandalo per i Giudei e follia per i pagani*”. Certamente ha ragione Weiler (grande giurista ebreo) quando sostiene che il cristianesimo ha generato una cultura ed ha impregnato la civiltà europea (salvo poi non volendo inserire il riferimento alle radici cristiane nel naufragato Trattato di Roma che voleva costituire una Costituzione per l'Europa), ma resta che il cristianesimo non è solo un movimento culturale e la croce non solo è un simbolo culturale. A questo punto, l'unica strada sarebbe quella della rimozione di tutti i simboli religiosi nei luoghi pubblici.

Questa via non costituisce essa stessa una forma di laicità militante? Il prezzo non è quello di offuscare il pluralismo, imponendo di fatto una visione atea delle istituzioni? (Marta Cartabia) L'apparente neutralità delle istituzioni pubbliche nasconderebbe così una precisa *Weltanschauung*: quella secondo la quale il fenomeno religioso non può entrare nella sfera pubblica. In questo modo, la via italiana alla laicità andrebbe a coincidere con quella francese, perdendo quella connotazione storico-relativa di cui si è parlato e portando a quel “giacobinismo costituzionale, culturale e spirituale” denunciato in più riprese da Weiler.

Non voglio tornare alle posizioni di Papa Pio X quando denunciò la legge di separazione francese del 1905, nella lettera enciclica *Vehementer nos*, definendo un errore pericolosissimo la separazione dello Stato dalla Chiesa. Le condizioni sono ovviamente cambiate e la Chiesa ha fatto della laicità, della sana laicità, un valore acquisito dal Magistero, il quale interviene in questioni sociali o politiche al solo scopo di illuminare le coscienze, cosicché tutti possano adoperarsi per il bene comune.



Come coniugare, allora, la dimensione storica della laicità con il pluralismo dei simboli? Ora, in ragione della posizione particolare della Chiesa cattolica, in virtù dell'art. 7 della Carta, che ne definisce la struttura ordinamentale come indipendente e sovrana (comma 1), a differenza di quanto previsto per le confessioni acattoliche la cui libertà statutaria incontra il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2, Cost.), non credo si possa ragionevolmente escludere la presenza del crocifisso senza che questa comporti, come alcuni hanno sostenuto (Giuditta Brunelli), una lesione giuridicamente significativa della libertà di coscienza.

Il simbolo della croce, infatti, è simbolo passivo la cui presenza silenziosa non assume alcuna valenza impositiva o preclusiva (tale da comportare quel reale indottrinamento, escluso anche dalla Corte Edu con la nota sentenza del 18 marzo 2011 che è intervenuta, ribaltando la pronuncia della II sezione nel novembre 2009, sul caso Lautsi), né impone o preclude alcun comportamento, commissivo od omissivo, tra cui anche l'espressione di altre fedi o convinzioni ideologiche

Quanto, poi, all'idea che è stata affermata secondo la quale la croce produrrebbe un effetto condizionante sulla formazione psicologica e culturale specialmente degli alunni, che ha fatto parlare di una sorta di insegnamento religioso "diffuso" precluso alle altre fedi, la sua accettazione dovrebbe, per coerenza, comportare ad espungere dai tesi e dai programmi scolastici, oggetto di approfondimento e di studio, ogni riferimento religioso nella storia dell'arte, nella filosofia, nella letteratura (Dante, Manzoni).

Se si volesse seguire fino in fondo la strada del primato assoluto della libertà di coscienza, accolta dalla giurisprudenza della Corte senza però un fondamento esplicito nella Carta, i segni o i simboli portati dagli alunni o dagli insegnanti recherebbero allora un condizionamento ancora più pericoloso. Il problema, dunque, non è l'asserita lesione sul piano giuridico della libertà di coscienza, ma semmai se la presenza del crocifisso esclude in assoluto o meglio sacrifica il diritto degli altri (pensiamo ad alunni, insegnanti, genitori etc.) a manifestare le proprie convinzioni religiose.



Ora, l'affissione in luogo pubblico, se sostenuta dalla volontà della collettività (e non quindi oggetto di imposizione), diventa l'espressione collettiva di un diritto di libertà: libertà di manifestare la propria religione o credo, individualmente o collettivamente, in pubblico ed in privato (art. 9 della Cedu e art. 19 Cost.) (Paolo Cavana). Si tratta, però di una libertà non escludente, ma dialogante, che si inserisce (dalla definizione di laicità che prima vi ho proposto questo aspetto dovrebbe essere chiaro) da un lato in quella particolare attenzione che il Testo fondamentale riconosce alla Chiesa di Roma, ma dall'altro in un contesto sicuramente pluriconfessionale e di libertà religiosa. Il ruolo della Costituzione, in questo caso, è decisivo. La nostra, per dirla con Habermas, è una Costituzione che unisce e non che divide, è una Costituzione dove il principio di laicità, non "positivizzato," ma mutuato dalla Corte e definito "principio supremo dell'ordinamento", assume una dimensione includente e non escludente.

Anche per coloro, dunque, che professano altre fedi, il simbolo è espressione collettiva di un diritto di libertà e come tale merita un riconoscimento pubblico. Tuttavia, proprio perché la parità tra i culti di cui all'art. 8 della nostra Costituzione, non ha una portata livellatrice, ma è in funzione delle libertà di cui tutti devono poter godere (Paolo Cavana), sarà all'interno delle singole Intese che si potranno trovare le soluzioni concordate per una "presenza pubblica" anche di altri simboli (soprattutto al fine di individuare il simbolo stesso).

Si pensi alla specialità dell'Intesa con gli ebrei contenuta nella legge ordinaria dello Stato n. 101/1989). E per le realtà confessionali senza Intesa? (sulla cui tutela la Corte ha ammesso il sindacato avente a parametro il principio di ragionevolezza: sent. n. 467/1992 Corte cost.) E' sotto gli occhi di tutti che la normativa sui culti ammessi del 1929, per quanto erosa dalla Corte costituzionale, non è più sostenibile. Da qui l'idea, peraltro non nuova, di una legge sulla libertà religiosa nella quale è auspicabile trovi riconoscimento il problema dei simboli negli spazi pubblici. Un problema che, e qui smetto le vesti del costituzionalista, è prima di tutto antropologico perché richiede, per dirla con Levinas, il coraggio di guardare il volto dell'altro.

(*) Università degli Studi di Padova



Quaderni Bellunesi. Laboratorio di cultura e politica della provincia di Belluno
Realizzato con la collaborazione del **Circolo Culturale "Antonio della Lucia"**
Piazza dei Martiri, 27/d – Belluno – Tel +39.0437.943153 info@quadernibellunesi.it